COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.03.1996

COM(96) 97 def.

96/085 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa al diritto di seguito a favore dell'autore
di un'opera d'arte originale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE INTRODUTTIVA

I. Introduzione

1. La presente direttiva mira ad istituire un regime giuridico armonizzato in materia di "diritto di seguito".

 Il "diritto di seguito" (DDS) può essere definito come il diritto conferito all'autore e, dopo la morte di questi, ai suoi eredi o altri aventi diritto di riscuotere una percentuale del prezzo di un'opera rientrante di norma nell'ambito delle arti grafiche e plastiche, all'atto della rivendita di quest'ultima in un'asta pubblica o mediante l'intervento di agenti commerciali.

2. Il DDS sembra essere stato istituito originariamente per motivi di equità, per evitare cioè che l'artista all'inizio della carriera alienasse le proprie opere a basso prezzo e, una volta raggiunta la notorietà, non potesse più partecipare agli utili talvolta cospicui realizzati dai commercianti di opere d'arte.

3. Se questa giustificazione sociale può sembrare superata in certi Stati membri dell'Unione europea in ragione dei prezzi, delle sovvenzioni e della sicurezza sociale che in essi sono accordate agli artisti, il DDS conserverebbe però tutta la sua legittimità quando tende a ristabilire l'equilibrio tra la situazione economica degli autori di opere grafiche e plastiche e quella degli altri creatori che traggono un utile dai successivi atti di utilizzazione della loro opera.

 Nell'ambito musicale o letterario gli autori sono infatti associati ai molteplici atti di utilizzazione delle loro opere mediante riproduzione, rappresentazione, adattamento, ecc.

 Gli autori di opere grafiche e plastiche originali dispongono invece di possibilità di utilizzazione più limitate rispetto a quelle offerte ad altri generi. Nelle belle arti l'opera è infatti utilizzata essenzialmente mediante la vendita e sfugge al controllo dell'artista non appena realizzata tale operazione.

4. Di conseguenza certi legislatori hanno ritenuto che per salvaguardare l'equilibrio tra le diverse categorie di creatori occorra autorizzare gli autori delle opere grafiche e plastiche a riscuotere una parte del prezzo di vendita ogni volta che l'opera cambia di proprietario. Il DDS costituisce pertanto un diritto a remunerazione, ossia una forma attenuata di diritto esclusivo.

5. Il DDS mira a garantire all'autore il beneficio di una parte dell'utile realizzato esclusivamente a partire dalla sua creazione, ed è pertanto un diritto a remunerazione. Oltre ad essere classificato fra i diritti d'autore, questo diritto non rientra nell'ambito fiscale poiché non è riscosso dalle autorità fiscali a beneficio dell'erario nazionale.

6. Undici Stati membri su quindici riconoscono il DDS sul piano dei principi e otto lo applicano già nella pratica. In ciascuna di queste giurisdizioni il DDS rientra nella legislazione sul diritto d'autore ed è classificato fra i diritti patrimoniali. Il DDS è inoltre limitato nel tempo.

7. L'analisi delle legislazioni degli Stati membri che riconoscono il DDS rivela differenze sostanziali per quanto riguarda le opere soggette a tale diritto, i beneficiari, le operazioni che danno luogo al pagamento e le altre modalità di quest'ultimo.

8. Date le divergenze che caratterizzano le legislazioni degli Stati membri in materia di DDS, il quadro giuridico che ne risulta è tutt'altro che armonioso e atto a favorire l'ordinato funzionamento del mercato delle opere d'arte contemporanea e moderna all'interno dell'Unione europea. Per questo motivo la Commissione, a seguito della pubblicazione nel gennaio 1991 del suo programma di lavoro in materia di diritto d'autore e di diritti connessi intitolato "Iniziative da adottare a seguito del Libro verde"[1], il cui capitolo 8.5 menzionava l'opportunità di un'iniziativa comunitaria in materia di DDS, ha proceduto a vari esercizi di consultazione sulla base di questionari e di audizioni pubbliche nel luglio e novembre 1991, nell'agosto 1994 e nel febbraio 1995. La Commissione ha inoltre intrapreso studi vertenti sugli aspetti economici e giuridici di questa problematica, basandosi sul quadro presentato dalle particolarità del mercato delle opere d'arte. I punti salienti di tali studi sono riportati ai paragrafi seguenti.

II. Analisi del mercato interessato

1. Va innanzitutto sottolineato che, tenuto conto della durata limitata della tutela, il mercato delle opere d'arte interessato dal DDS è generalmente il mercato dell'arte contemporanea. In casi eccezionali il DDS può interessare anche opere d'arte moderna i cui autori risultino particolarmente longevi.

2. È inoltre importante tenere presente quali siano i soggetti del mercato, dato che su di esso intervengono varie persone che di volta in volta, e sotto forme diverse, esercitano un'influenza sui prezzi. Si tratta dei commercianti di opere d'arte, delle gallerie, delle case d'aste, dei grandi collezionisti e dello Stato.

 È inoltre opportuno distinguere tra mercato primario, quello cioè in cui sono vendute per la prima volta le opere originali, e il mercato secondario, costituito dalla rivendita delle opere. Solo quest'ultimo infatti è interessato dal DDS.

3. Il mercato comunitario delle opere d'arte è influenzato in larga misura dal mercato mondiale. Gli oggetti d'arte che si vendono nella fascia dei prezzi superiori interessano una clientela internazionale; essi costituiscono una massa fluttuante alla ricerca dei migliori luoghi di valorizzazione, data la mobilità internazionale della clientela (acquirenti e venditori).

 Sul piano internazionale i luoghi di vendita dominanti sono New York e Londra, seguiti da Parigi. Spesso né il venditore né l'acquirente risiedono nei paesi in cui si trova il luogo di vendita.

 I movimenti di importazione e di esportazione delle opere d'arte sono di conseguenza molto consistenti. Il mercato, essendo molto fluido, può facilmente spostarsi da un paese all'altro.

4. È molto difficile valutare in modo preciso l'ampiezza del mercato mondiale delle opere d'arte, data l'assenza quasi totale di dati statistici sulle transazioni salvo per quanto riguarda le vendite all'asta e gli scambi con l'estero. Di conseguenza la valutazione del mercato può basarsi unicamente su stime relative all'insieme delle transazioni a livello mondiale.

(1) Doc. COM(90) 584 def. del 17.1.1991.

Queste stime, che si effettuano assegnando un coefficiente moltiplicatore all'importo delle vendite all'asta, si situavano nel 1989, a seconda dei coefficienti utilizzati, entro una forcella di 25-60 Mrd di ECU[2].

La ripartizione dei principali acquirenti sul mercato mondiale era, alla stessa data, la seguente:

- Stati Uniti: 50%
- Giappone: 25%
- Europa: 20%.

5. Dalle statistiche dell'OCSE relative all'importazione/esportazione di dipinti, disegni, stampe e sculture per l'anno 1992 risulta che le opere d'arte provenienti dai mercati tedesco, francese, spagnolo e belga si vendono in via prioritaria in Svizzera, nel Regno Unito e negli Stati Uniti[3] (cfr. Tabella 1).

Tabella 1: Volume degli scambi di dipinti, disegni, stampe e sculture (in migliaia di USD) (principali mercati degli Stati membri dell'OCSE)

	D	F	I	NL	B/L	UK	E	CH	E.U
D	/	42.494	10.268	23351	16.507	97.019	14915	186.600	72.307
F	23.211	/	6.282	4.780	15.876	53.134	7.061	126.203	104.445
I	11.572	8.443	/	1.002	1.941	4.296	3.116	15.323	11.424
NL	12.839	11.120	1.519	/	20.294	37.345	20.065	11.652	19.164
B/L	6.136	18.017	781	14.698	/	79.707	3.085	16.098	8.229
UK	8.773	206.781	35.035	151.321	29.813	/	64.406	407.439	585.567
E	3.505	13.247	197	2.559	785	14.821	/	8.206	3.896
CH	105.068	136.222	11.827	27.238	6.539	125.942	26.495	/	252.359
E.U.	105.565	59.074	13.299	28.727	8.620	126.851	24.007	161.779	/

6. Le aste pubbliche di opere d'arte avevano raggiunto il loro apogeo mondiale nel 1989/90. La recessione, che ha interessato soprattutto la pittura moderna e contemporanea, le ha ridotte ad un livello notevolmente più basso nel 1991/92. Da allora si è potuta osservare una certa ripresa dell'attività economica e delle vendite di opere (cfr. Tabella n. 2).

(2) Observatoire des mouvements internationaux d'oeuvres d'art, Paris, 1993.

(3) Studio "Le droit de suite dans l'Union européenne, Analyse juridique, Elements économiques", Bruxelles, 1995, pag. 112 (studio effettuato a cura della Commissione).

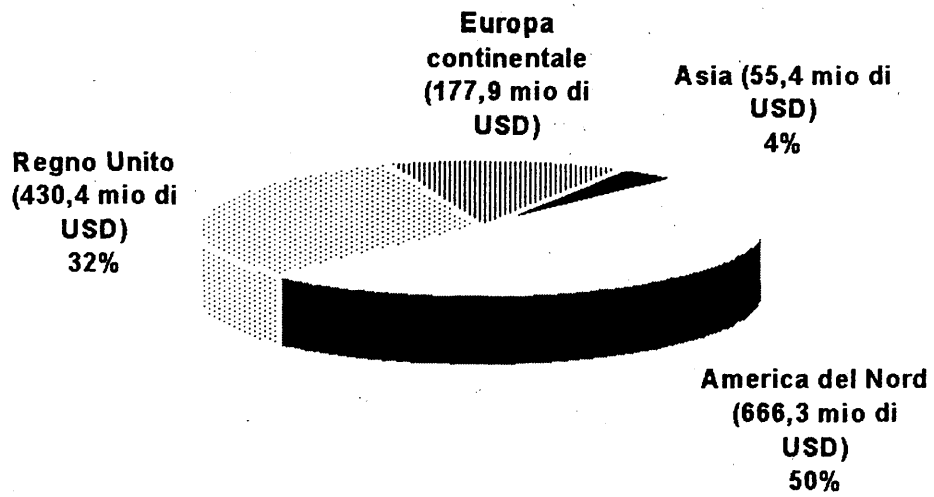
Tabella 2: Le fluttuazioni del mercato mondiale delle opere d'arte (aste pubbliche)[4] sulla base del fatturato in UKL				
Anni	1989/90 - 1988/89	1990/91 - 1989/90	1991/92 - 1990/91	1992/93 - 1991/92
Variazioni annuali	+ 57,5%	- 69,8%	- 21,3%	+ 23,4%

Sul piano internazionale le aste pubbliche sono dominate dalle grandi case come Sotheby's e Christie's. Dalla ripartizione per paese risalta la preponderanza degli Stati Uniti e del Regno Unito.

7. Per quanto riguarda la ripartizione delle aste pubbliche di Sotheby's nel 1994, il 50% ha avuto luogo nell'America settentrionale, il 32% nel Regno Unito e il 14% nell'Europa continentale. Il 6% di questo volume di vendite riguardava opere d'arte contemporanee e il 14% opere impressioniste e di arte moderna (cfr. Tabella n. 3)[5].

Tabella n. 3: Aste pubbliche di Sotheby's nel 1994

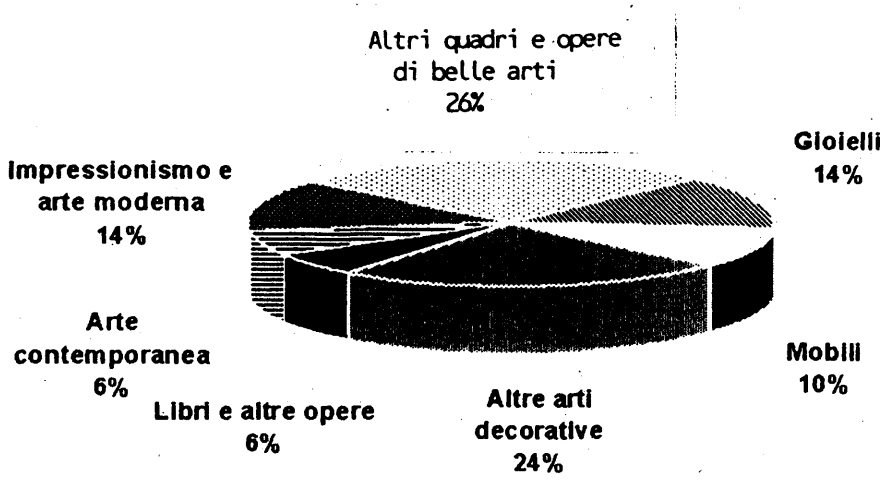
Ripartizione geografica



(4) Fonte: Art Sales Index; studio dell'IFO (Institut für Wirtschaftsforschung, Das Folgerecht der bildenden Künstler), 1994, pag. 79.

(5) Fonte: Sotheby's, 1995.

Ripartizione per categoria



8. Come si può constatare dalla tabella che segue (cfr. Tabella n. 4)[6], il fatturato di Christie's presenta una ripartizione analoga a quella di Sotheby's. Dai dati statistici emerge che la quota combinata dei soli Stati Uniti e Regno Unito rappresenta oltre l'80% delle aste pubbliche della casa.

Tabella n. 4: Ripartizione geografica del fatturato di Christie's (aste pubbliche)

Paesi	1992 % di ciascun paese	Mio di UKL—	1993 % di ciascun paese	Mio di UKL
Regno Unito	37,8	240,2	37,5	273,4
Stati Uniti	44,7	284,3	42,7	311,6
Svizzera	6,9	44,1	8,3	61,3
Paesi Bassi	2,3	15,2	2,2	19,9
Hong-Kong	2,3	15,2	2,7	19,9
Italia	1,5	10,8	0,8	6,6
Monaco	2	13	3,7	27,7
Australia	2	13	3,7	27,7
Altri	-	-	0,8	6,4
	100	635,6	100	728,3

Tra il 1989 e il 1993, l'arte contemporanea rappresentava tra il 5,6 e il 9% del fatturato totale di Christie's. Nel 1989 e 1990, periodo record, impressionismo ed arte moderna incidevano rispettivamente per il 39,4 e 35,3% per scendere ad un modesto livello (13-19%) nel corso degli anni seguenti[7].

(6) Fonte: Christie's, 1994; studio effettuato per la Commissione, 1995.

(7) Ibidem.

9. Tra i vincoli che hanno inciso sulle condizioni finanziarie del mercato dell'arte figurano, oltre al DDS, i contributi di sicurezza sociale per gli artisti (che esistono unicamente in certi Stati membri), le provvigioni sulla vendita, l'imposta sulle plusvalenze nel quadro delle imposte sui redditi e l'IVA.

III. La situazione giuridica

A. La convenzione di Berna

La grande diversità di soluzioni legislative che si riscontra in materia di DDS si spiega in particolare con la flessibilità delle disposizioni contenute nella Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 1971) in virtù delle quali gli Stati dell'Unione di Berna sono liberi di introdurre o no tale diritto nella propria legislazione nazionale. L'articolo 14 ter della Convenzione contiene infatti le disposizioni seguenti:

"1. Per quel che concerne le opere d'arte originali e i manoscritti originali di scrittori e compositori, l'autore - o, dopo la sua morte, le persone od istituzioni legittimate secondo la legislazione nazionale - ha un diritto inalienabile alla cointeressenza in qualsiasi operazione di vendita di cui l'opera sia oggetto dopo la prima cessione effettuata dall'autore.

2. La protezione stabilita dalla linea precedente può essere invocata in ciascun paese dell'Unione, ma solo ove la legislazione nazionale dell'autore ammetta tale protezione e nella misura consentita dalla legislazione del paese dove essa è richiesta.

3. Le modalità di riscossione e l'ammontare dei diritti sono determinati da ciascuna legislazione nazionale."

B. L'applicazione del DDS negli Stati membri

Come sopra precisato, le legislazioni nazionali degli Stati membri dell'Unione europea presentano numerose differenze e certi paesi non si sono avvalsi del proprio potere discrezionale per quanto riguarda l'introduzione di tale diritto nel loro ordinamento giuridico interno. Si può inoltre osservare che certi regimi sono restati senza effetto pratico, mentre altri si distinguono per il loro elevato livello di regolamentazione. A grandi linee, la situazione si presenta come segue:

1. Francia

Il DDS è stato per la prima volta riconosciuto in Francia da una legge del 1920, integrata da un decreto e da diverse disposizioni di applicazione. È stato però necessario attendere la legge del 1957 affinché tale diritto fosse inserito nella legislazione sul diritto d'autore. La legislazione attualmente in vigore (codificazione del 1992) non limita più il DDS alle vendite all'asta, ma lo estende alle vendite effettuate per trattativa privata tramite un commerciante. Questa estensione è restata però senza effetto in assenza di un regolamento dell'amministrazione pubblica necessario per la sua attuazione. Un tale regolamento manca anche per le aste pubbliche, ma in questi casi il diritto viene comunque esercitato in virtù della prassi anteriore.

2. Belgio

In Belgio il DDS è stato adottato, quasi in concomitanza con il suo riconoscimento in Francia, con una legge del 1921 che sanciva il diritto a remunerazione per le aste pubbliche di opere d'arte. A differenza di quanto è avvenuto nel diritto francese il testo non è stato inserito nella vecchia legge belga sul diritto d'autore del 1886. Resta comunque il fatto che il DDS è stato effettivamente applicato successivamente al suo riconoscimento giuridico.

Nel 1994 il parlamento belga ha adottato una nuova legge sul diritto d'autore e i diritti connessi che contiene nuove disposizioni in materia di DDS. Questa sancisce infatti l'abrogazione della legge del 1921, subordinandola però all'applicazione di certi articoli la cui entrata in vigore dipende a sua volta dall'adozione di un decreto reale che, a sua volta, non è stato ancora adottato.

3. Italia

L'esistenza del DDS è sancita anche in Italia, ma la legge del 1941 stabilisce norme così complesse e sofisticate che tale diritto non è mai stato applicato. È interessante notare che la normativa riguarda anche le vendite private e che l'imposizione del diritto si basa sulla plusvalenza. Le modifiche introdotte da un decreto del 1979 non sembrano praticamente aver apportato alcun miglioramento. Le disposizioni di legge hanno pertanto valore puramente formale.

4. Germania

Sebbene il legislatore tedesco abbia inserito il DDS solo nella legge del 1965 in materia di diritto d'autore e diritti connessi, il sistema si distingue per la sua grande efficacia. Una riforma del 1972 ha considerevolmente aumentato l'aliquota legale applicata ad un massimo di transazioni, eccetto quelle tra privati. In larghissima misura il DDS è gestito sulla base di un accordo interprofessionale concluso nel 1980 fra la competente società di gestione collettiva e l'associazione dei professionisti del mercato delle opere d'arte.

I membri dell'"Ausgleichsvereinigung Kunst" pagano una tassa forfettaria per il DDS e per l'assicurazione sociale delle professioni artistiche (Künstlersozialabgabe). Al di fuori dell'ambito d'applicazione dell'accordo interprofessionale coloro che non sono membri dell'Ausgleichsvereinigung sono soggetti ad imposizione fiscale conformemente alla legge.

5. Portogallo

In Portogallo il DDS è stato istituito con legge del 1966 e potenziato dalla nuova legislazione in materia di diritto d'autore del 1985, che estende il suo campo d'applicazione ai manoscritti.

6. Lussemburgo

La legge del 1972 sancisce l'esistenza di un DDS che può essere riscosso sulle vendite effettuate sia nelle aste pubbliche che tramite commercianti. Non è però stato adottato il regolamento d'applicazione necessario all'attuazione del diritto; di conseguenza il DDS non ha mai avuto effetto pratico in questo Stato membro.

7. Spagna

In Spagna il DDS è stato riconosciuto per la prima volta da una legge del 1987. La normativa nazionale interessa ogni rivendita effettuata all'asta o presso gallerie d'arte e le transazioni private tramite commercianti. Gli oggetti d'arte applicata ne sono esclusi. Una legge del 1992 consente agli eredi di beneficiare del DDS.

8. Danimarca

In Danimarca una riforma apportata nel 1989 dalla legge sul diritto d'autore ha permesso l'introduzione del DDS a decorrere dal 1990. Esso è riscosso dalla sezione "Billedkunst" della società di gestione "Copy-Dan".

9. Grecia

La legge ellenica sul diritto d'autore del 1993 istituisce un DDS applicabile alle aste pubbliche e ad ogni tipo di rivendita. Va precisato che, a seguito di una modifica legislativa apportata successivamente nello stesso anno, i debitori del DDS possono sottrarsi all'applicazione dello

stesso mediante una donazione. Ai sensi di tale normativa, infatti, le disposizioni relative alla riscossione del DDS non si applicano quando i debitori "procedono ad una donazione equivalente almeno alla quota della loro remunerazione che proviene dal rivenditore, a condizione che: a) la legislazione in vigore preveda per questa donazione l'esonero dall'imposta sulle donazioni, b) l'importo della donazione sia depositato presso un conto appositamente aperto a tal fine dal beneficiario presso la Cassa dei depositi e dei prestiti o presso una banca che svolga legalmente la propria attività in Grecia, c) il documento giustificativo del deposito contenga aa) i dati relativi al donatore e al beneficiario, bb) l'importo della donazione, cc) la data del deposito e dd) la firma del donatore o del suo rappresentante legale".

10. Finlandia

In Finlandia il DDS è stato istituito da una riforma legislativa del 1995. La normativa nazionale lo impone per ogni rivendita professionale o pubblica di opere artistiche, ad eccezione delle opere architettoniche, fotografiche, dei prodotti artigianali e di design industriale prodotti in serie. Il DDS è gestito dalla società di gestione KUVASTO. Le disposizioni ad esso relative si applicano uniformemente ad ogni cittadino o residente di un altro Stato membro o di uno Stato firmatario dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

11. Svezia

In Svezia la legge del 7 dicembre 1995 ha istituito, con decorrenza dal 1 gennaio 1996, un regime relativo all'introduzione del DDS. Le disposizioni in materia sono analoghe alla normativa in vigore negli altri Stati membri nordici. Questa constatazione vale in particolare per le categorie di opere e le transazioni interessate, l'aliquota del diritto e le modalità di gestione di quest'ultimo.

12. Tabella sinottica

Le disparità legislative riscontrabili in materia di DDS all'interno della Comunità, nella misura in cui tale diritto è riconosciuto, sono descritte in forma sinottica in appresso (cfr. tabelle 5 e 6).

Tabella 5: Applicazioni, categorie di opere e transazioni cui si applica il DDS				
Stati membri	**Legislazioni**	**Entrata in vigore**	**Categorie di opere**	**Transazioni**
Francia	1920, 1957, 1992	1920	Opere grafiche e plastiche	Asta pubblica o vendita tramite commerciante[1]
Belgio	1921, 1994	(1921) 1996 ?[2]	Opere d'arte plastica	Aste pubbliche
Italia	1941	3	Quadri, dipinti, sculture, disegni, stampe e manoscritti	Aste pubbliche e vendite private[4]
Germania	1965, 1972	1965	Opere d'arte plastica[5]	Vendite pubbliche all'asta o tramite commerciante
Portogallo	1966, 1985	1966	Opere d'arte originali, manoscritti	Ogni tipo di rivendita
Lussemburgo	1972	23	Opere d'arte grafica e plastica	Asta pubblica e vendita tramite commerciante
Spagna	1987, 1992	1987	Opere d'arte plastica[5]	Asta pubblica, vendita presso un'impresa commerciale, o tramite commerciante o agente commerciale
Danimarca	1989	1990	Originali e copie di operre d'arte, opere d'arte applicata[6]	Ogni tipo di rivendita commerciale (aste, negozi o in qualsiasi altra forma)
Grecia	1995	1993[7]	Opere originali	Aste e ogni forma di rivendita tramite commerciante
Finlandia	1995	1995	Opere di belle arti[8]	Aste pubbliche e professionali
Svezia	1995	1996	Opere di belle arti[9]	Ogni tipo di rivendita commerciale

1. Non riscosso in pratica sulle vendite tramite commerciante.
2. Non è ancora stato adottato il decreto di esecuzione.
3. Non applicabile in pratica.
4. A partire dalla prima vendita.
5. Salvo le opere architettoniche e di arte applicata.
6. Produzione in serie esclusa.
7. Non applicabile in caso di donazione.
8. Ad eccezione delle opere architettoniche, delle fotografie, delle opere d'arte applicata e dei disegni industriali prodotti in serie.
9. Ad eccezione delle opere architettoniche e delle opere d'arte applicata e prodotte in serie.

Tabella 6: Aliquote, soglie d'applicazione e gestione del DDS			
Stati membri	**Aliquota legale**	**Soglia d'applicazione**	**Gestione del diritto**
Francia	3%	> 100 FF[1]	Società di gestione o individualmente
Belgio	4%	50 000 FB	
Italia	Prima asta pubblica: 1 - 5% del prezzo di vendita; vendite all'asta successive: 2-10% della plusvalenza; vendite private: 5-10% della plusvalenza	Aste pubbliche: >/=1000/5000/10000 LIT a seconda della categoria di opere; vendite non pubbliche: >/=4000/30000/40000 LIT a seconda della categoria di opere[2]	Gestione collettiva obbligatoria
Germania	5% del prezzo di vendita[3]	100 DM	Gestione collettiva non obbligatoria[4]
Portogallo	6% della remunerazione per la transazione[5]		
Lussemburgo	Aliquota massima: 3%		
Spagna	3 %	>/= 300000 PTA	
Danimarca	5% del prezzo di vendita[6]	>/= 2000 DKK	Gestione collettiva obbligatoria
Grecia	5% del prezzo di vendita		Gestione collettiva non obbligatoria
Finlandia	5% del prezzo di vendita[6]	100 FIM[7]	Gestione collettiva obbligatoria
Svezia	5% del prezzo di vendita[6]	1/20 dell'importo di base previsto dalla legge sulle assicurazioni generali	Gestione collettiva obbligatoria

1. In assenza di decreto di esecuzione, la prassi segue ancora la legislazione precedente.
2. A condizione che il prezzo di vendita superi il prezzo della prima operazione di vendita moltiplicato per 5.
3. Cfr. Accordo interprofessionale.
4. Il diritto di informazione relativo alle transazioni soggette a riscossione può essere esercitato unicamente dalla competente società di gestione.
5. Tenendo conto dell'inflazione.
6. Compresa provvigione, esclusa IVA.
7. Non previsto ai sensi della legge; fissato dalla competente società di gestione.

C. La situazione negli altri Stati membri

Negli altri Stati membri (Austria, Irlanda, Paesi Bassi, e Regno Unito) non è attualmente sancito il DDS.

In **Austria** il Parlamento ha provvisoriamente respinto le proposte miranti a riconoscere l'esistenza di questo diritto, ispirate al modello tedesco, a seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa "Phil Collins"[(8)].

[(8)] Cause riunite C-92/92 e C-326/92 (Phil Collins).

Da questa sentenza (20 ottobre 1993) risulta infatti che nell'ambito comunitario non si possono opporre esigenze di reciprocità. Di conseguenza gli autori cittadini di Stati membri che non sanciscono il DDS possono rivendicare tale diritto all'atto della rivendita delle loro opere sul territorio dello Stato membro che lo riconosce, invocando cioè un trattamento pari a quello accordato ai cittadini di tale Stato ai sensi dell'articolo 6 del trattato .

Per questi motivi nel 1994[9], all'atto cioè della riforma della legge sul diritto d'autore, il legislatore austriaco ha ritenuto che fosse inaccettabile applicare il DDS ai cittadini degli Stati membri, come il Regno Unito, che non applicano tale diritto, e ha preferito rinviarne l'introduzione fino al momento di un'eventuale armonizzazione all'interno dell'Unione europea.

Nel **Regno Unito** l'inserimento del DDS nella legge sul diritto d'autore del 1988 è stato impedito da obiezioni di carattere sia politico che giuridico. Il "Whitford Committee", incaricato dal Parlamento britannico di esaminare fra l'altro questa problematica, aveva rifiutato di riconoscere tale diritto nella sua relazione del 1977.

A tale proposito è stato ricordato che l'efficacia del DDS dipende innanzitutto dall'inalienabilità del diritto, concetto, quest'ultimo, che è contrario alla prassi britannica in materia di "copyright". Inoltre la cosiddetta impossibilità di controllare le vendite private, e la volontà di non istituire discriminazioni contro le aste pubbliche, hanno costituito un ulteriore ostacolo all'introduzione di questo diritto. Il comitato riteneva infine che sul piano pratico i vantaggi presentati dal DDS per gli artisti fossero minimi rispetto alle spese di riscossione e di gestione spesso esorbitanti. Di conseguenza il comitato era giunto alla conclusione che il DDS non fosse né equo, né logico, né praticabile.

L'**Irlanda**, che segue anch'essa la tradizione del "copyright", ha manifestato varie riserve circa l'eventuale introduzione del DDS nel suo ordinamento giuridico interno.

D. La situazione in certi paesi terzi

1. Paesi dell'Europa occidentale esterni alla Comunità

In occasione della riforma legislativa del 1993 in **Svizzera** il Nationalrat si è espresso a stretta maggioranza contro l'istituzione del DDS. Questa decisione è stata dettata in particolare da considerazioni di ordine economico, ossia dalla volontà di favorire la Svizzera rispetto ai suoi concorrenti come luogo di vendita delle opere d'arte moderna e contemporanea.

In **Norvegia** una legge del 1948, modificata nel 1989, ha istituito un sistema secondo il quale ogni vendita commerciale di opere d'arte dà luogo alla riscossione di un diritto del 3% a profitto di un fondo di solidarietà per gli autori di opere d'arte plastica.

In **Islanda** è in vigore dal 1987 una normativa analoga.

2. Europa centrale ed orientale

Successivamente alle riforme della legislazione sul diritto d'autore attuate nel 1993 e 1994, il DDS è ormai riconosciuto dalla maggior parte dei paesi dell'Europa centrale ed orientale: Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia e Slovenia. La Romania, in cui è in discussione un progetto di legge in materia, prevede l'introduzione di tale diritto.

3. Stati Uniti

Negli Stati Uniti si sono svolte nel 1992 udienze pubbliche volte ad accertare l'opportunità di introdurre il DDS su scala federale, conformemente al Visual Artists Rights Act del 1990. Questo esercizio si è basato fra l'altro sull'esperienza della California, che dal 1977 dispone di una normativa in materia, nonché su quella della Francia, della Germania e del Belgio per quanto

(9) 1563 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen Nationalrats, 15.4.1994, pp. 9-10.

riguarda gli effetti pratici della riscossione del diritto. La conclusione cui è pervenuto il rapporto del Copyright Office relativo a questa problematica è che in questa fase non esistono sufficienti giustificazioni economiche e politiche per consentire l'introduzione del DDS negli Stati Uniti. Sempre secondo questo rapporto, tuttavia, il Congresso potrebbe vedersi indotto ad un ripensamento in caso di armonizzazione in seno alla Comunità europea[10].

Per questa eventualità il Copyright Office ha preparato un modello studiato per facilitare l'attuazione di un regime grazie al quale conseguire l'obiettivo di una migliore assistenza agli artisti senza nuocere significativamente agli interessi del mercato delle opere d'arte.

4. Resto del mondo

Per quanto riguarda il resto del mondo va constatato che l'Algeria, il Brasile, il Burkina Faso, la Costa d'Avorio, il Cile, il Congo, la Costarica, l'Ecuador, la Federazione Russa, la Guinea, il Madagascar, il Marocco, il Perù, le Filippine, il Senegal, la Tunisia, la Turchia e l'Uruguay riconoscono sul piano dei principi il DDS.

Nella grande maggioranza dei casi esso non è effettivamente riscosso, o per le modeste dimensioni del mercato, o per la scarsa efficacia del regime di riscossione in vigore.

IV. Necessità di un'azione

Per determinare l'opportunità di un'armonizzazione a livello di Unione europea è indispensabile analizzare l'incidenza economica delle disparità legislative riscontrabili in materia di DDS. Va inoltre tenuta presente l'importanza del principio di sussidiarietà e della scelta di una base giuridica appropriata.

A. Incidenza economica delle disparità, distorsione di concorrenza

1. Va ricordato innanzitutto che la Commissione è tenuta, nell'esercizio delle sue facoltà di iniziativa in materia di diritto d'autore, a garantire la realizzazione degli obiettivi enunciati dall'articolo 7A del trattato, ossia il funzionamento del mercato interno.

 L'articolo 7A, paragrafo 2 del trattato definisce il mercato interno come comportante "uno spazio senza frontiere interne nel quale la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali è assicurata secondo le disposizioni del presente trattato".

2. Per quanto riguarda la libera circolazione delle merci e le distorsioni di concorrenza, è chiaro che le sostanziali differenze riscontrabili nelle legislazioni degli Stati membri e le incertezze che persistono in fatto di applicazione del DDS nelle disposizioni adottate dai vari Stati possono avere un effetto negativo sul funzionamento del mercato interno delle opere d'arte.

3. Dato che al livello di prezzi più elevato le rivendite di opere d'arte contemporanea o moderna tendono ad avvenire in paesi in cui i costi di transazione nell'insieme sono più favorevoli, è evidente che la riscossione o meno di un diritto che in certi casi può arrivare al 5 o 6% del prezzo di vendita favorirà le sedi in cui non è previsto il DDS. A livello comunitario si constata una delocalizzazione delle vendite di opere d'arte verso i paesi in cui tale diritto non è riscosso e in cui la fiscalità è meno onerosa.

4. Sulla base delle cifre relative alle vendite pubbliche si può constatare che le vendite di opere di artisti contemporanei noti a livello mondiale, e che raggiungono pertanto importi elevati, hanno luogo soprattutto a Londra e a New York. Le opere cosiddette "minori" di questi stessi artisti che sono invece vendute nel paese d'origine realizzano nella maggior parte dei casi importi modesti.

(10) Droit de suite: The Artist's Resale Royalty, a report of the Register of Copyrights, dicembre 1992, pagg. 149 e seguenti.

5. Per tali opere, la cui vendita comporta somme considerevoli, è comprensibile l'attrazione esercitata da paesi che impongono una fiscalità meno onerosa e non applicano il DDS, permettendo così di realizzare sostanziali economie.

6. Come si può facilmente constatare, il fatturato delle grandi case di vendita all'asta si ripartisce fra i paesi in cui il DDS è inesistente e quelli in cui esso non è riscosso sebbene sancito dalla legislazione (cfr. II, punti 6, 8 e 9). I dati disponibili rivelano che le opere d'arte provenienti dai mercati tedesco, francese, spagnolo e belga si vendono in via prioritaria nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Svizzera.

7. L'assenza del DDS in certi paesi membri non è certamente l'unico fattore che influisce sulla scelta della sede di vendita; è vero però che le disparità in materia di riscossione del diritto inducono gli operatori a cercare di aggirare l'imposizione. Ad esempio, tre opere dell'artista contemporaneo tedesco Joseph Beuys sono state vendute all'asta nel 1988 a Londra e aggiudicate ad un prezzo di vendita di 462 000 di UKL =1 418 340 DM. Il venditore e l'acquirente erano entrambi collezionisti tedeschi. Data la territorialità del DDS e l'impossibilità di imposizione all'estero che ne risulta, l'economia realizzata è stata dell'ordine di 71 000 DM[11].

8. Le grandi case d'aste sono rappresentate in tutti gli Stati membri, ma vendono essenzialmente in tre paesi che non riconoscono il DDS. Sembra che queste imprese raccolgano le opere d'arte la cui rivendita sul territorio del paese di origine sarebbe soggetta a DDS, per venderle poi a Londra o a New York.

9. Secondo certi commercianti di opere d'arte, l'introduzione del DDS negli Stati membri che attualmente non lo sanciscono inciderebbe sulla posizione concorrenziale del mercato dell'arte nazionale in particolare rispetto agli Stati Uniti e alla Svizzera. Ciò sarebbe anche dovuto al fatto che, a differenza di altri Stati membri, i paesi interessati si trovano in più forte concorrenza con paesi terzi che non conoscono il DDS.

 Tale affermazione trova conferma nel fatto che dalle statistiche relative all'importazione e all'esportazione dei suddetti Stati membri (cfr. tabella 1) gli Stati Uniti, seguiti dalla Svizzera, risultano essere il primo partner commerciale.

10. Gli stessi gruppi d'interesse sostengono che, siccome il DDS crea distorsioni di concorrenza, la sua armonizzazione all'interno dell'Unione europea farebbe diminuire il volume del mercato dell'arte dei paesi la cui legislazione attualmente non lo contempla; l'offerta di arte moderna e contemporanea si sposterebbe cioè dai mercati degli Stati membri che finora non impongono il DDS, verso gli Stati Uniti e la Svizzera.

11. Sostenendo una tale argomentazione gli ambienti interessati riconoscono però implicitamente l'incidenza, non esclusiva ma reale, del DDS sul mercato delle opere d'arte.

12. Per quanto riguarda il rischio reale di delocalizzazione delle vendite verso i mercati di certi paesi terzi, vanno tenuti presenti certi fattori di maggiorazione dei costi a carico del venditore in caso di esportazione dell'opera all'esterno del territorio della Comunità. Sembra che si tratti dunque, in realtà, di un problema di modalità d'applicazione, con particolare riferimento al livello delle aliquote del DDS.

13. Le spese incorse in caso di esportazione e di vendita all'asta in Svizzera per un'opera proveniente dalla Francia si ripartiscono come segue (cfr. tabella n. 7):

(11) BGH, sentenza del 16.6.1994 - I ZR 24/92, GRUR 1994, pag. 798.

Tabella 7: Vendita all'asta in Svizzera di un quadro moderno 150x100 cm non soggetto a certificato di bene culturale (avente meno di 50 anni di età)			
Prezzo dell'opera	Spese a carico del venditore[1]		Spese a carico dell'acquirente[2]
	Venditore privato	Venditore soggetto passivo	
500 000 FF	Plusvalenza 7,00% Costi di vendita 10,00% Varie[3] 5,00% Trasporti 2,00% Assicurazione 0,30% Totale 24,30%	Costi di vendita 10,00% Varie[3] 5,00% Trasporti 2,00% Assicurazione 0,30% Totale 17,30%	Spese acquirente 10,00% IVA svizzera/prezzo di vendita totale 7,15% Totale 17,15%
1 Mio di FF	Plusvalenza 7,00% Costi di vendita 10,00% Varie[3] 5,00% Trasporti 2,00% Assicurazione 0,30% Totale 24,30%	Costi di vendita 10,00% Varie[3] 5,00% Trasporti 1,00% Assicurazione 0,30% Totale 16,30%	Spese acquirente 10,00% IVA svizzera/prezzo di vendita totale 7,15% Totale 17,15%
1,5 Mio di FF	Plusvalenza 7,00% Costi di vendita 10,00% Varie[3] 5,00% Trasporti 2,00% Assicurazione 0,30% Totale 24,30%	Costi di vendita 10,00% Varie[3] 5,00% Trasporti 0,65% Assicurazione 0,30% Totale 15,95%	Spese acquirente 10,00% IVA svizzera/prezzo di vendita totale 7,15% Totale 17,15%

Fonte: Chambre nationale des commissaires-priseurs, 1995.

1. Le spese di trasporto (10 000 FF circa) si suppongono a carico del venditore francese.
2. IVA svizzera all'aliquota del 6,5% (ad esclusione dei casi di esenzione) a carico dell'acquirente svizzero.
3. Considerando che la vendita è tassata al margine all'aliquota del 18,6% (escludendo il caso dell'imposizione sul prezzo di vendita totale).

14. Le spese relative alla vendita all'asta di un'opera identica in Francia si ripartiscono come segue (cfr. tabella n. 8).

Tabella 8: Vendita all'asta in Francia di un quadro moderno 150x100 cm (non soggetto a certificato di bene culturale, avendo meno di 50 anni di età)			
Prezzo dell'opera	Spese a carico del venditore		Spese a carico dell'acquirente
	Venditore privato	Venditore soggetto passivo4	
500 000 FF	Plusvalenza 4,50% Costi di vendita 11,86% Varie[3] 5,93% Totale 22,29%	Costi di vendita 11,86% Varie[3] 5,93% Totale[5] 17,79%	Spese legali al netto dell'imposta 9,00% IVA su spese legali[4] 1,85% Totale 10,85%
1 Mio di FF	Plusvalenza 4,50% Costi di vendita 11,86% Varie[3] 5,93% Totale 22,29%	Costi di vendita 11,86% Varie[3] 5,93% Totale[5] 17,79%	Spese legali al netto dell'imposta 9,00% IVA su spese legali[4] 1,85% Totale 10,85%
1,5 Mio di FF	Plusvalenza 4,50% Costi di vendita 11,86% Varie[3] 5,93% Totale 22,29%	Costi di vendita 11,86% Varie[3] 5,93% Totale[5] 17,79%	Spese legali al netto dell'imposta 9,00% IVA su spese legali[4] 1,85% Totale 10,85%

Fonte: Chambre nationale des commissaires-priseurs, 1995.

1. Le spese di trasporto (10 000 FF circa) si suppongono a carico del venditore francese.
2. IVA svizzera all'aliquota del 6,5% (ad esclusione dei casi di esenzione) a carico dell'acquirente svizzero.
3. Presupponendo che i costi vari di vendita (pubblicità catalogo, trasporti, ecc.) ammontino al 5% circa.
4. Considerando che la vendita è tassata al margine all'aliquota del 18,6% (escludendo il caso dell'imposizione sul prezzo di vendita totale).
5. Il soggetto passivo dovrà passare al cliente l'IVA citata su questa vendita.

15. Da questo raffronto risulta che le aste pubbliche svizzere non sono sempre finanziariamente più convenienti di quelle francesi. Questa constatazione risulta confermata se si esaminano dati paragonabili relativi alla spedizione di un'opera proveniente dalla Germania verso la Svizzera e gli Stati Uniti per vendita pubblica all'asta a Basilea, Ginevra o New York (cfr. tabelle n. 9 e 10).

Tabella 9:Vendita pubblica all'asta di un quadro moderno 100x120 cm, valore 100 000 DM	
Trasporto da Colonia a Basilea o Ginevra (importazione temporanea)	
- Spese di presa in carico:	DM 165
- Spese di imballaggio:	DM 45
- Spese dogane tedesche:	DM 195
- Spese di trasporto a Basilea:	DM 480
- Spese di trasporto a Ginevra:	DM 680
- Spese forfettarie Germania*:	DM 35
- Spese dogane svizzere:	SF 175
- Provvigioni:	1,95%
- Spese forfettarie svizzere**:	SF 38
* Documenti, spese di telecomunicazione ** Garanzie, movimentazione	

Tabella 10:Vendita pubblica all'asta di un quadro moderno 100x120 cm, valore 100 000 DM	
Trasporto aereo da Colonia a New York	
- Spese di presa in carico:	DM 165,00
- Spese di imballaggio:	DM 42,00
- Spese dogane tedesche:	DM 195,00
- Container 120 x 20 x 140 cm:	DM 340,00
- Trasporto all'aeroporto:	DM 115,00
- Movimentazione:	DM 78,00
- Spese trasporto aereo 56 Kg.:	DM 271,00
- Costi lettera trasporto aereo (AWB):	DM 45,00
- Costi VIC:	DM 75,00
- Spese forfettarie Germania*:	DM 38,50
- Spese di gestione:	DM 65,00
- Spese dogane americane**	$ 480,00
- Cauzione doganale:	$ 263,25
- Tassa passaggio in dogana:	$ 170,10
* Documenti, spese di telecomunicazione. ** Comprese spese di ricevimento e di sballatura.	

Fonte: Arbeitskreis deutscher Kunsthandelsverbände, 1995.

16. In conclusione, il DDS è un fattore che incide sulla concorrenza sul piano sia comunitario che internazionale. Come qualsiasi altro onere fiscale o parafiscale esso costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione all'atto della vendita di un'opera d'arte. In un certo numero di casi esso è certamente uno dei fattori che contribuiscono alla distorsione di concorrenza e alla delocalizzazione delle vendite all'interno dell'Unione europea.

17. È interessante notare che il Consiglio, ritenendo che le disparità rilevate fra i regimi fiscali applicabili tra l'altro nel settore degli oggetti d'arte siano all'origine delle distorsioni di concorrenza e delle deviazioni di traffico tra gli Stati membri, ha adottato recentemente la direttiva 94/5/CE[12] che completa il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE. Il Consiglio ha perciò deciso di porre fine a queste divergenze pur consentendo l'adattamento progressivo delle legislazioni.

18. Nella prospettiva del mercato interno non bastano però le misure limitate all'ambito fiscale per garantire la libera circolazione degli oggetti d'arte in Europa. Infatti, una volta eliminati gli ostacoli di carattere fiscale, l'unico grande fattore di distorsione di concorrenza restante sarà quello dovuto alla mancata armonizzazione del DDS. Le disparità tra le legislazioni nazionali sul diritto d'autore continuano a creare distorsioni che falsano il libero gioco della concorrenza sul mercato delle opere d'arte. Di conseguenza l'obiettivo rappresentato dall'armonioso funzionamento del mercato interno delle opere d'arte potrà essere conseguito unicamente a condizione di un'armonizzazione simultanea in materia di DDS. Quest'esigenza è oggi avvertita più acutamente a seguito della sentenza "Phil Collins".

B. Sussidiarietà e opportunità politica

1. È lecito ritenere che la sentenza "Phil Collins" e l'applicazione del principio di non discriminazione a motivo della nazionalità abbiano un'incidenza significativa nell'Unione europea, unitamente al divieto di applicare il principio di reciprocità.

2. D'ora in poi i commercianti di opere d'arte privati o pubblici dovranno riconoscere il DDS alle opere dei cittadini di certi Stati membri, anche se questi ultimi non conoscono tale diritto.

3. L'eliminazione di questa diseguaglianza potrebbe essere realizzata dagli Stati membri a livello nazionale unicamente se essi fossero disposti ad abrogare le rispettive legislazioni che sanciscono il DDS. Nel corso dell'udienza del 24 febbraio 1995 la maggioranza degli Stati membri era però lungi dall'accettare una tale ipotesi e riteneva che un'applicazione generalizzata del DDS avrebbe posto termine alla disparità di trattamento degli artisti contemporanei nei diversi Stati membri, favorendo al contempo l'armonioso sviluppo del mercato dell'arte. La maggioranza degli Stati membri si è dunque espressa a favore di un'iniziativa della Commissione per l'armonizzazione del DDS.

C. La base giuridica appropriata

1. Sia nel corso di un'audizione delle organizzazioni internazionali non governative avente come oggetto l'armonizzazione del DDS, che aveva avuto luogo nel corso degli anni '80, sia in certi programmi e memorandum dello stesso periodo, la Commissione aveva fatto sapere che, al momento opportuno, avrebbe potuto essere prospettata una proposta di direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia, conformemente all'articolo 100 del trattato CEE.

2. All'epoca il Comitato economico e sociale e il Parlamento europeo si erano occupati anch'essi del problema e avevano sostenuto un'iniziativa basata sulla disposizione del trattato che permette il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli

[12] GU n. L 60 del 3.3.1994, pag. 16.

Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune.

3. Le norme relative all'instaurazione del mercato comune sono previste all'articolo 7 del trattato CE. L'instaurazione del mercato comune era stata inoltre prevista per una data precedente lo scadere della terza tappa del periodo di transizione, ossia nel 1969; essa non è pertanto più di attualità.

4. Da allora l'Atto unico europeo del 1987 e il Trattato sull'Unione europea del 1992 hanno modificato il diritto primario inserendo varie nuove basi giuridiche, fra l'altro, anche nel capitolo del trattato che riguarda il ravvicinamento delle legislazioni.

L'articolo 100A, paragrafo 1 del Trattato, modificato dal Trattato sull'Unione europea, prescrive:

"In deroga all'articolo 100 e salvo che il presente Trattato non disponga diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 7A. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno".

5. Tuttavia certe categorie interessate hanno sempre sostenuto, nel corso delle recenti udienze in materia di DDS, che nell'ipotesi di un'iniziativa legislativa della Commissione sarebbe opportuno basare la proposta sull'articolo 100 del Trattato. Va ricordato che secondo tale disposizione il Consiglio deve deliberare all'unanimità.

6. Inoltre, in occasione della più recente consultazione, le autorità di uno Stato membro hanno dichiarato che l'articolo 128 del Trattato, inserito dal Trattato sull'Unione europea nel titolo relativo alla cultura, costituisce la base giuridica più adeguata. Se è vero però che la Comunità è tenuta a tenere conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del trattato (articolo 128, paragrafo 4), va ricordato che è espressamente esclusa qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri (articolo 128, paragrafo 5, primo trattino).

7. A causa delle differenze tra i regimi giuridici applicabili in materia di DDS, e tenuto conto delle diseguaglianze in fatto di protezione che incidono sulle condizioni di concorrenza nel mercato dell'arte, la Commissione è del parere che questa situazione possa avere un effetto negativo sul funzionamento del mercato interno. Ne consegue che l'articolo 100A è la base giuridica appropriata per la presente proposta. Va ricordata a tale proposito la sentenza della Corte di Giustizia del 13 luglio 1995 (causa C 35092, Spagna contro Consiglio) che conferma esplicitamente che l'articolo 100A è la base giuridica appropriata per una misura d'armonizzazione nel settore dei diritti connessi alla proprietà intellettuale che persegue la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 7a del trattato CE.

V. <u>Disposizioni particolari</u>

1. Obiettivo della proposta di direttiva è l'armonizzazione del DDS. In base all'articolo 14ter della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (testo dell'Atto di Parigi del 1971), la presente direttiva determina l'oggetto del DDS. A questo proposito si prevede di escludere dal campo d'applicazione le transazioni che hanno luogo fra privati, al fine di evitare i problemi pratici connessi a tali situazioni, in particolare le difficoltà di controllo di questo tipo di operazione.

2. Ad essere determinante per l'applicazione del DDS è il tipo di utilizzazione di cui sono oggetto le opere, ossia la rivendita da parte di pubblici ufficiali, di case di aste o altri agenti commerciali. In linea di principio il diritto va prelevato su ogni passaggio di proprietà delle opere, ad eccezione della prima vendita.

3. L'efficacia del DDS è necessariamente subordinata all'inalienabilità del diritto e all'impossibilità di rinunciarvi.

4. Nel corso delle audizioni la grande maggioranza dei partecipanti aveva stimato che non solo le aste pubbliche, ma anche le vendite e gli scambi realizzati tramite commercianti o agenti commerciali dovessero essere soggette al DDS: il fatto che, in definitiva, le opere oggetto di scambi nelle gallerie e nelle aste pubbliche siano dello stesso tipo implica la parità di trattamento.

5. La determinazione delle opere soggette al DDS è indispensabile ai fini dell'applicazione unitaria di tale diritto. È dunque importante precisare il concetto di opera originale; in esso rientrano senza dubbio gli esemplari unici. Certe categorie di opere realizzate in un numero limitato di esemplari devono poter anch'esse beneficiare dell'applicazione del DDS, nella misura in cui si tratta di esemplari considerati come tali secondo gli usi della professione.

6. È opportuno che il DDS venga riscosso sul prezzo di vendita.Limitare la base alla sola plusvalenza realizzata rispetto al prezzo d'acquisizione comporterebbe infatti notevoli difficoltà di controllo. Il DDS, come qualsiasi altro diritto d'autore, deve essere versato per l'utilizzazione fatta dell'opera, quale che sia il successo da questa ottenuto.

7. La somma a partire dalla quale va riscosso il DDS non deve essere troppo elevata, in modo da non riservare questo diritto unicamente agli artisti più conosciuti. Una soglia d'applicazione di 1 000 ECU costituisce un importo medio rispetto alle varie soglie nazionali attualmente previste.

8. La Commissione ritiene che sia opportuno riconoscere agli Stati membri la facoltà di applicare il DDS a partire da una soglia inferiore a quella comunitaria, anche se questa deroga non è un fattore di unicità.

 Se uno Stato membro si avvale di questa possibilità, il DDS si applicherà anche ad una categoria di opere di scarso valore commerciale.Le eventuali disparità createsi non dovrebbero essere tali da pregiudicare sensibilmente né gli scambi né il mercato interno. L'istituzione di una soglia nazionale meno elevata può essere giustificata da evidenti ragioni di carattere sociale.

9. L'aliquota del DDS non dovrebbe essere troppo elevata. Ad una prima valutazione un'aliquota di base del 4% costituisce una media ragionevole delle aliquote adottate dai vari Stati membri.

10. L'armonizzazione del DDS non dovrebbe avere la conseguenza di favorire la vendita delle opere d'arte contemporanea all'esterno della Comunità.

11. Certe categorie interessate hanno perciò proposto di imporre questo diritto sulle esportazioni all'esterno del territorio dell'Unione europea, così da evitare l'elusione del pagamento sulla vendita dell'opera. Oltre ai problemi pratici connessi al controllo all'esportazione, una tale impostazione si scontra con il principio di territorialità del DDS. Di conseguenza quest'ultimo non può essere riscosso per le vendite che hanno luogo in paesi terzi.

12. La Commissione ritiene preferibile istituire aliquote decrescenti suddivise in tre fasce di prezzi. L'aliquota proposta per la fascia superiore a 250 000 ECU, pari al 2% del prezzo di vendita al netto dell'imposta, si approssima infatti alle spese supplementari che comporterebbe l'esportazione effettuata per aggirare il DDS.

13. In quanto ai beneficiari del DDS, nel corso delle audizioni svoltesi su questo argomento è stato proposto di limitare il numero di aventi diritto dopo la morte dell'autore. Il principio di sussidiarietà rende però opportuno rinunciare a qualsiasi iniziativa che pregiudichi il diritto di successione degli Stati membri, tanto più che questa problematica non è tale da compromettere il funzionamento del mercato interno.

14. Per quanto riguarda la gestione del DDS è importante istituire norme flessibili. Un certo numero di Stati membri esige che il diritto sia gestito da una società nazionale degli autori. In linea di principio esso può essere gestito da un servizio pubblico, da società di gestione o dal titolare del diritto stesso, che deve poter decidere liberamente del modo in cui desidera esercitarlo. La proposta si limita a prevedere la possibilità, per gli Stati membri, di esigere la gestione collettiva. Sarà opportuno in tal caso trarre le conclusioni della sentenza "Phil Collins" e obbligare le società degli autori ad assicurare parità di trattamento agli autori di altri Stati membri.

15. Il beneficio del DDS va limitato ai cittadini dell'Unione europea e agli altri cittadini stranieri i cui paesi accordano analoga protezione agli autori comunitari.

16. La durata del DDS deve estendersi a 70 anni post mortem auctoris, conformemente alle disposizioni della direttiva 93/98/CEE concernente la durata di protezione del diritto d'autore. Non è auspicabile in questa fase istituire un pubblico dominio pagante imponendo il DDS sulla rivendita di opere che non sono più tutelate da diritto d'autore, come è stato proposto da certe categorie interessate.

17. Infine, l'istituzione di adeguate procedure atte a permettere il controllo delle transazioni contribuirà all'applicazione effettiva del DDS: in particolare l'introduzione di un diritto che permetta all'autore o al suo mandatario di raccogliere informazioni presso il debitore dell'imposta. Le eventuali procedure di controllo dovranno applicarsi nel rispetto delle disposizioni destinate a tutelare la vita privata.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa al diritto di seguito a favore dell'autore
di un'opera d'arte originale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale[2],

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189B del trattato[3],

1. Considerando che nel campo del diritto d'autore s'intende per diritto di seguito il diritto inalienabile, di cui gode l'autore di un'opera d'arte originale o di un manoscritto originale, ad una cointeressenza nelle vendite di cui l'opera è oggetto dopo la prima cessione da parte dell'autore medesimo;

2. considerando che il diritto di seguito mira ad assicurare agli autori la partecipazione economica al successo delle loro opere; che detto diritto tende a ristabilire l'equilibrio tra la situazione economica degli autori e quella degli altri creatori che traggono profitto dalle ulteriori utilizzazioni delle loro opere;

3. considerando che il diritto di seguito è parte integrante del diritto d'autore e costituisce una prerogativa essenziale degli autori; che l'imposizione di un tale diritto in tutti gli Stati membri risponde alla necessità di garantire ai creatori un livello di tutela adeguato ed uniforme;

4. considerando che conformemente all'articolo 128, paragrafo 4 del trattato la Comunità deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del trattato stesso;

5. considerando che la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche stabilisce che il diritto di seguito si applica solo ove la legislazione nazionale dell'autore lo ammetta; che tale diritto è di conseguenza facoltativo e soggetto alla clausola della reciprocità; considerando che dalla giurisprudenza della Corte di giustizia sull'applicazione del principio di non discriminazione di cui all'articolo 6 del trattato CE, precisato nella sentenza 20 ottobre 1993, cause riunite C-92/92 e C-326/92, Phil Collins e.a.[4], risulta che non si possono invocare le clausole di reciprocità contenute in certe disposizioni nazionali per rifiutare ai cittadini di altri Stati membri i diritti conferiti ai propri cittadini; che l'applicazione di tali clausole nel contesto comunitario è contraria al principio della parità di trattamento insito nel divieto di ogni discriminazione basata sulla nazionalità;

(1) GU n. C

(2) GU n. C

(3) Parere del Parlamento europeo del

(4) Racc. 1993, pag. I-5145.

6. considerando che il diritto di seguito è attualmente contemplato dalla normativa nazionale della maggioranza degli Stati membri; che tale normativa, quando esiste, presenta caratteristiche diverse, in particolare per quanto riguarda le opere cui si applica, i beneficiari del diritto, le percentuali applicate, le vendite soggette a tale diritto, nonché la base di calcolo delle percentuali medesime; che l'applicazione o la non applicazione di tale diritto incide in misura significativa sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno; che, come ogni onere parafiscale, tale elemento viene necessariamente preso in considerazione da chiunque desideri procedere alla vendita di un'opera d'arte; che inoltre questo diritto è uno dei fattori che contribuiscono a falsare la concorrenza e a creare fenomeni di delocalizzazione delle vendite all'interno della Comunità;

7. considerando che tali disparità sul piano dell'applicazione del diritto di seguito da parte degli Stati membri hanno effetti negativi diretti sul buon funzionamento del mercato interno delle opere d'arte, come previsto dall'articolo 7A del trattato; che, in una tale situazione, l'articolo 100 A del trattato costituisce la base giuridica appropriata;

8. considerando che fra gli obiettivi della Comunità definiti nel trattato rientrano la creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, il rafforzamento dei legami fra gli Stati appartenenti alla Comunità e il loro progresso economico e sociale, mediante un'azione comune destinata ad eliminare le barriere che dividono l'Europa; che a tal fine il trattato prevede l'instaurazione di un mercato interno che implica l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento, nonché l'istituzione di regole grazie alle quali la concorrenza non venga falsata nel mercato comune; che l'armonizzazione delle normative degli Stati membri sul diritto di seguito contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi;

9. considerando che la direttiva 77/388/CEE [5], come modificata dalla direttiva 94/5/CE [6] istituisce progressivamente un regime comunitario di imposizione che si applica fra l'altro agli oggetti d'arte; che le misure limitate all'ambito fiscale non bastano a garantire l'armonioso funzionamento del mercato delle opere d'arte; che tale obiettivo può essere realizzato solo a condizione di realizzare l'armonizzazione in materia di diritto di seguito;

10. considerando che è opportuno sopprimere le attuali differenze legislative che inducono un effetto di distorsione sul funzionamento del mercato interno ed impedire che emergano nuove differenze, senza peraltro sopprimere o impedire il manifestarsi di quelle che non sono tali da arrecare pregiudizio al funzionamento del mercato interno;

11. considerando che non risulta necessario procedere ad un'armonizzazione di tutte le disposizioni delle normative degli Stati membri sul diritto di seguito; che è sufficiente limitare l'armonizzazione alle disposizioni nazionali che incidono più direttamente sul funzionamento del mercato interno; che gli obiettivi di questa limitata armonizzazione non possono tuttavia essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri se questi agiscono isolatamente; che l'azione proposta non va pertanto al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, conformemente all'articolo 3B, terzo comma del trattato; che pertanto la presente direttiva risulta pienamente conforme alle esigenze imposte dai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

12. considerando che secondo la direttiva 93/98/CEE del Consiglio[7] il diritto d'autore ha una durata di settant'anni post mortem auctoris; che il diritto di seguito deve quindi avere la stessa durata; che pertanto solo gli originali di arte contemporanea o moderna possono rientrare nel campo d'applicazione del diritto di seguito; che in generale le opere d'arte contemporanea o moderna occupano un posto relativamente modesto nelle vendite pubbliche all'asta;

(5) GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

(6) GU n. L 60 del 3.3.1994, pag. 16.

(7) GU n. L 290 del 24.11.1993, pag. 9.

13. considerando che è opportuno estendere l'applicazione del diritto di seguito ad ogni atto di vendita, eccezion fatta per le vendite private, di cui l'opera è oggetto dopo la prima vendita da parte dell'autore; che tale diritto si applica pertanto alle vendite effettuate da tutti i rivenditori di professione, come le case di vendita all'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte;

14. considerando che è importante istituire un regime efficace sulla base dell'esperienza già acquisita sul piano nazionale in materia di diritto di seguito; che è opportuno imporre il diritto di seguito sulla base di una percentuale riscossa sul prezzo di vendita, e non sul plusvalore delle opere il cui valore originario risulti aumentato;

15. considerando che è necessario armonizzare le categorie di opere d'arte soggette al diritto di seguito; che si è ravvisata la necessità di escludere le opere d'arte applicata;

16. considerando che la fissazione di una soglia minima comunitaria per l'applicazione del diritto di seguito tiene conto delle esigenze del mercato interno; che tuttavia gli Stati membri devono poter disporre della facoltà di fissare soglie nazionali inferiori alla soglia comunitaria per promuovere gli interessi dei giovani artisti;

17. considerando che la non applicazione del diritto di seguito al di sotto della soglia minima permette di evitare spese di riscossione e di gestione sproporzionate;

18. considerando che le percentuali fissate ai fini dell'applicazione del diritto di seguito da parte degli Stati membri differiscono oggi in misura considerevole; che il funzionamento efficace del mercato interno delle opere d'arte contemporanea o moderna rende necessario determinare percentuali uniformi;

19. considerando che un sistema di percentuali decrescenti per fasce di prezzi può contribuire ad evitare fenomeni di elusione della normativa comunitaria sul diritto di seguito; che dette percentuali devono riflettere nel contempo gli interessi degli artisti e del mercato dell'arte;

20. considerando che debitore degli importi percepiti in forza del diritto di seguito è il venditore; che questi è la persona fisica o giuridica in nome della quale è conclusa la vendita;

21. considerando che è auspicabile prevedere la possibilità di un adattamento periodico della soglia e delle percentuali; che è opportuno a tal fine incaricare la Commissione di predisporre relazioni periodiche sull'effetto pratico dell'applicazione del diritto di seguito e di formulare eventualmente proposte di modificazione in materia di soglia e di percentuali;

22. considerando che è opportuno determinare i beneficiari del diritto di seguito nel rispetto del principio di sussidiarietà; che pertanto non è opportuno intervenire con la presente direttiva sul diritto di successione degli Stati membri; che tuttavia gli aventi diritto dell'autore devono poter beneficiare pienamente del diritto di seguito dopo la morte di questi;

23. considerando che è opportuno lasciare agli Stati membri la scelta di fissare le modalità di riscossione e di gestione degli importi versati in forza del diritto di seguito; che sotto questo profilo la gestione da parte di una società di gestione collettiva rappresenta una possibilità fra le altre; che tuttavia gli Stati membri sono tenuti a provvedere alla riscossione, al ricupero e alla ripartizione delle somme raccolte a beneficio degli autori cittadini degli altri Stati membri;

24. considerando che il beneficio del diritto di seguito deve essere limitato ai cittadini degli Stati membri e agli autori stranieri i cui paesi accordano analoga protezione agli artisti cittadini degli Stati membri;

25. considerando che vanno istituite opportune procedure che consentano il controllo delle vendite secondo modalità pratiche, in modo da garantire l'effettiva applicazione del diritto di seguito da parte degli Stati membri; che ciò comporta il diritto, per l'autore o per il mandatario, di raccogliere le informazioni necessarie presso il soggetto obbligato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I
Campo d'applicazione

Articolo 1
Oggetto del diritto di seguito

Gli Stati membri prevedono a favore dell'autore di un'opera d'arte originale un diritto di seguito, definito come il diritto inalienabile ad una percentuale sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione da parte dell'autore, ad esclusione delle vendite eseguite da soggetti che agiscono in qualità di privati.

Articolo 2
Opere d'arte cui si applica il diritto di seguito

Ai fini della presente direttiva si intendono per opere d'arte originali i manoscritti e le opere delle arti plastiche e figurative, come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche e le fotografie, purché si tratti di creazioni interamente eseguite dall'artista o di esemplari considerati come opere d'arte originali secondo gli usi della professione nella Comunità.

CAPO II
Disposizioni particolari

Articolo 3
Soglia d'applicazione

1. Le percentuali previste dall'articolo 1 sono dovute quando il prezzo di vendita sia pari o superiore a 1.000 ECU.

2. Gli Stati membri dispongono della facoltà di fissare una soglia nazionale inferiore a quella prevista dal paragrafo 1.

Articolo 4
Percentuali e riscossione

Le percentuali dovute in forza dell'articolo 1 sono così determinate:

a) 4% del prezzo di vendita per la fascia di prezzo compresa tra 1.000 e 50.000 ECU;

b) 3% del prezzo di vendita per la fascia compresa tra 50.000 e 250.000 ECU;

c) 2% del prezzo di vendita per le somme superiori a 250.000 ECU.

Dette percentuali sono a carico del venditore.

Articolo 5
Base di calcolo

I prezzi di vendita di cui agli articoli 3 e 4 si intendono al netto dell'imposta.

Articolo 6
Beneficiari del diritto di seguito

1. I diritti previsti dall'articolo 1 spettano all'autore dell'opera e, dopo la morte di questi, ai suoi aventi diritto.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre la gestione collettiva degli importi versati in forza del diritto di seguito. Essi determinano le modalità della loro riscossione e ripartizione nei casi in cui l'autore sia cittadino di un altro Stato membro.

Articolo 7
Beneficiari dei paesi terzi

Gli Stati membri stabiliscono che gli autori cittadini di paesi terzi beneficiano del diritto di seguito, conformemente alla presente direttiva, a condizione che agli autori cittadini degli Stati membri sia accordato il beneficio della reciprocità nei paesi terzi di cui trattasi.

Articolo 8
Durata del diritto di seguito

Il diritto di seguito si protrae per il periodo di tempo fissato dall'articolo 1 della direttiva 93/98/CEE.

Articolo 9
Diritto di raccogliere informazioni

L'autore o il suo mandatario può esigere da qualsiasi commerciante, direttore delle vendite od organizzatore di vendite pubbliche, tutte le informazioni necessarie alla liquidazione degli importi dovuti in forza del diritto di seguito e relative alla vendita di opere d'arte originali durante l'anno trascorso.

CAPO III
Disposizioni finali

Articolo 10
Clausola di revisione

La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, entro il 1 gennaio 2004 e successivamente ogni cinque anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e formula, se del caso, proposte per adeguare all'evoluzione della situazione nel settore la soglia e le percentuali relative al diritto di seguito.

Articolo 11
Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1999.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 12
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per Il Consiglio
Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(96) 97 def.

DOCUMENTI

IT 06

N. di catalogo : CB-CO-96-125-IT-C

ISBN 92-78-01767-1

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo